SENATO DELLA REPUBBLICA

---- XI LEGISLATURA ----

N. 448

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINNA e CERCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1992

Interventi per il completamento della ricostruzione dei comuni di Gairo, Osini e Cardedu

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge si propone di assicurare alle popolazioni dei comuni di Gairo. Osini e Cardedu un assetto definitivo degli abitati e dei rispettivi territori, colpiti da gravissimi fenomeni di dissesto idrogeologico non ancora risolti. A seguito di movimenti franosi, accentuati da diverse alluvioni, gli antichi centri abitati furono forzatamente abbandonati e fu avviata la ricostruzione in altri siti. Purtroppo la tipologia dei nuovi alloggi e le provvidenze per la ricostruzione si sono dimostrate gravemente inadeguate e penalizzanti per le popolazioni colpite e le stesse opere di consolidamento del territorio e di risanamento idrogeologico insufficienti. Lo sviluppo economico e sociale dei tre comuni, di conseguenza, risulta compromesso ed è inevitabile, in assenza di interventi adeguati e tempestivi, il loro spopolamento ed abbandono.

Il Consiglio regionale della Sardegna, consapevole di tale situazione, approvava nel 1983 un'apposita proposta di legge, che veniva presentata alla Camera dei deputati il 18 gennaio 1984 (atto Camera n. 1148, IX legislatura). Tale iniziativa, purtroppo, nonostante l'aggravarsi delle ragioni di crisi sopra accennate, non ha avuto finora seguito.

Col presente disegno di legge intendiamo pertanto riproporre all'attenzione del Parlamento una situazione sociale che attende da tempo risposta, confortati dal fatto che anche altri Gruppi parlamentari manifestano le nostre stesse premure.

Il testo che proponiamo alla vostra attenzione riflette per larga parte quello a suo tempo approvato dal Consiglio regionale della Sardegna. Le modifiche riguardano: l'inserimento nell'articolato del nuovo comune di Cardedu, in passato frazione di Gairo; la voltura gratuita della proprietà delle aree e degli alloggi a favore degli

aventi diritto; la demolizione degli edifici abbandonati e pericolanti; la sanatoria non onerosa per gli alloggi abusivamente modificati in fase di coabitazione e di emergenza; diverse integrazioni volte a rendere più snelle e certe le procedure; l'adeguamento delle previsioni finanziarie ai valori attuali.

Anche le motivazioni del disegno di legge concordano nella sostanza con quelle formulate dal Consiglio regionale della Sardegna, che erano così espresse:

«Con la presente proposta si è cercato in particolare di ovviare ad alcune inadeguatezze che si è creduto ravvisare nella precedente normativa. Innanzitutto si è voluta garantire una maggiore elasticità e capacità di intervento con l'affiancare, nel meccanismo di attuazione del dettato normativo, i comuni interessati ai competenti organi della Regione. Inoltre, date le nuove e mutate esigenze venute a verificarsi, il Consiglio regionale ha previsto un adeguamento ed aggiornamento del finanziamento statale da porre a disposizione della Regione autonoma della Sardegna per il consolidamento e la ricostruzione dei due comuni disastrati.

Il presente testo introduce anche una importante innovazione, contempla infatti la possibilità, per coloro che fruiscono in assegnazione beni che rientrano nel patrimonio edilizio dello Stato e degli IACP, di diventare proprietari degli immobili finora fruiti come assegnatari.

Il Consiglio regionale della Sardegna sottolinea come ormai non si possa rimandare nel tempo un doveroso intervento che, oltre a rappresentare un adempimento ad un generico obbligo che istituzioni pubbliche hanno nei confronti degli amministrati, deve servire ad evitare anche la sola possibilità che in futuro si possano verificare disastri e sciagure dovute ad una cattiva gestione del regime dei suoli e delle acque».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Misura dei contributi)

1. Per il completamento della ricostruzione degli abitati dei comuni di Gairo, Osini e Cardedu, già iniziata e in parte attuata ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445; 10 gennaio 1952, n. 9; 28 gennaio 1960, n. 31; 31 ottobre 1966, n. 952; 12 aprile 1973, n. 168; ferma restando la misura percentuale del contributo di cui all'articolo 1, lettera i), primo capoverso, numeri 1), 2) e 3), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, la spesa complessiva ammissibile a favore di ciascun proprietario, a qualunque categoria appartenga, è determinata, a decorrere dal 1º gennaio 1966 e per ciascun anno successivo, in misura pari all'importo medio della base d'asta degli appalti degli alloggi di edilizia economica e popolare realizzati dall'Istituto autonomo per le case popolari (IACP) della provincia di Nuoro, decurtato degli oneri di urbanizzazione eventualmente computati nei programmi edilizi oggetto dei bandi d'appalto. L'ultimo capoverso della lettera i) del citato articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, è abrogato.

Art. 2.

(Riqualificazione dei contributi)

- 1. I proprietari che abbiano fruito del contributo statale a norma della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e successive modificazioni, hanno diritto ad ottenere la riliquidazione del contributo entro il limite previsto dall'articolo 1 della presente legge.
- 2. La riliquidazione di cui al comma 1 è calcolata prendendo a base il costo per metro quadro di costruzione, derivante dalla spesa prevista nell'ultimo concorso di

appalto pubblicato prima dell'emissione del decreto di concessione del contributo.

Art. 3.

(Adempimenti della regione Sardegna)

1. La regione Sardegna provvede all'erogazione del conguaglio dei contributi a tutti gli aventi titolo a norma dell'articolo 2 nonchè ai loro eventuali eredi, previa documentazione di tale qualità.

Art. 4.

(Soggetti titolari dei contributi)

1. I contributi di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono concessi anche ai proprietari che abbiano ricostruito o acquistato, o intendano farlo, in altro comune le unità immobiliari distrutte, purchè nell'ambito del territorio della regione Sardegna.

Art. 5.

(Contributi in conto capitale)

- 1. È concesso un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa ammissibile, a favore dei capi famiglia residenti negli abitati di Gairo, Osini e Cardedu, non titolari del diritto al contributo statale di cui alla legge 12 aprile 1973, n. 168, i quali abbiano realizzato una casa di tipo economico e popolare o intendano realizzarla, purchè in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- *a*) siano assegnatari di un'area nel piano di trasferimento;
- b) qualora emigrati, abbiano fatto rientro nei comuni di Gairo, Osini e Cardedu entro il 31 dicembre 1986;
- c) abbiano richiesto, ai sensi dell'articolo 67 della legge 9 luglio 1908, n. 445, l'assegnazione gratuita dell'area per la costruzione di una casa di abitazione e non l'abbiano ottenuta;

- d) richiedano l'assegnazione di un'area edificabile nel piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.
- 2. Per spesa ammissibile si intende quella risultante dall'applicazione dei parametri di costo per metro quadrato di costruzione stabiliti dal Ministero dei lavori pubblici per l'edilizia economica e popolare, in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione ad edificare.

Art. 6.

(Domanda di contributo)

- 1. Le domande per la concessione del contributo in conto capitale di cui all'articolo 5 devono essere presentate al sindaco del rispettivo comune di residenza entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.
- 2. I comuni di Gairo, Osini e Cardedu sono tenuti a pubblicizzare adeguatamente la presente legge attraverso l'affissione di manifesti.
- 3. La giunta municipale provvede all'istruzione delle domande. L'elenco degli aventi diritto è approvato dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle domande.
- 4. L'elenco degli aventi diritto è trasmesso a cura del comune all'assessore regionale dei lavori pubblici della regione Sardegna, il quale provvede, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, a emettere i decreti nominativi di concessione del contributo.

Art. 7.

(Erogazione del contributo)

1. Il contributo di cui all'articolo 5 viene erogato in due soluzioni: il 50 per cento della somma all'inizio dei lavori; l'ulteriore 50 per cento alla realizzazione della metà

dell'opera, previa presentazione dei seguenti documenti:

- *a*) certificato di inizio lavori, rilasciato dall'ufficio tecnico comunale;
- b) copía del contratto di appalto o di affidamento dei lavori, o comunque di dichiarazione che specifichi le modalità e i tempi di realizzazione dell'opera;
- c) copia della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del direttore dei lavori:
- d) fidejussione bancaria o assicurativa, a cauzione dell'importo del contributo effettivamente erogato, per tutto il periodo di realizzazione dell'opera, intestata all'ente erogatore del contributo e stipulata con istituti bancari, assicurativi o di credito di diritto pubblico. La fidejussione sarà svincolata dall'ente erogatore del contributo alla presentazione di certificato, rilasciato dall'ufficio tecnico del comune, di avvenuto collaudo finale del programma edilizio.
- 2. Nel caso in cui non sia possibile presentare la fidejussione di cui alla lettera *d*) del comma 1, il contributo viene erogato secondo le seguenti modalità: il 50 per cento della somma alla realizzazione di metà dell'opera; l'ulteriore 50 per cento a conclusione dei lavori.

Art. 8.

(Cessione degli alloggi dello Stato e degli IACP)

- 1. Il patrimonio edilizio di proprietà dello Stato e degli IACP e le aree su cui esso insiste nei territori dei comuni di Gairo, Osini e Cardedu sono ceduti in proprietà agli assegnatari che ne facciano richiesta ai sensi della legge 12 aprile 1973, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. Il valore venale previsto dall'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è quello riferito al momento del rilascio del certificato di abitabilità da parte del comune.
- 3. Il patrimonio edilizio di proprietà dello Stato e le aree su cui esso insiste nei territori dei comuni di Gairo, Osini e Cardedu, non ceduti in proprietà agli

assegnatari per mancanza di richieste, sono trasferiti in proprietà al rispettivo comune.

- 4. Le arec espropriate e assegnate ai sensi dell'articolo 71 della legge 9 luglio 1908, n. 445, rimangono in proprietà degli assegnatari.
- 5. Le aree di cui al comma 4, non cedute in proprietà agli assegnatari per mancanza di richiesta o comunque in esubero, sono trasferite in proprietà al comune ed entrano a far parte del piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla emissione da parte dell'assessore ai lavori pubblici della regione Sardegna dei decreti di assegnazione delle aree e del patrimonio edilizio agli aventi diritto, l'ufficio tecnico erariale di Nuoro provvede ad eseguire a titolo gratuito le relative volture catastali.

Art. 9.

(Costruzione degli alloggi degli IACP)

1. L'assessore ai lavori pubblici della regione Sardegna predispone altresì, avvalendosi dell'opera degli IACP, un piano per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare da assegnare in regime di affitto, o con promessa di futura vendita, ai cittadini dei comuni di Gairo, Osini e Cardedu, che non siano in grado di provvedere alla costruzione della propria casa di abitazione utilizzando i benefici dalla presente legge.

Art. 10.

(Finanziamenti ai comuni di Gairo, Osini e Cardedu)

1. Gli stanziamenti previsti con la presente legge sono accreditati alla regione Sardegna, la quale provvede a trasferire ai comuni interessati le somme destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione e consolidamento e di demolizione degli edifici pericolanti degli abitati abbandonati,

nonchè alla sistemazione delle rispettive aree.

2. I comuni di Gairo, Osini e Cardedu, provvedono alla diretta progettazione ed esecuzione delle opere nel rispetto della normativa regionale.

Art. 11.

(Commissione di coordinamento)

- 1. La regione Sardegna, al fine di garantire ai comuni di Gairo, Osini e Cardedu la necessaria assistenza nella ricostruzione degli abitati, provvede alla istituzione temporanea, presso il comune di Gairo, di una commissione di coordinamento col compito di predisporre ed istruire le pratiche necessarie, in particolare per quanto attiene agli articoli 2, 3 e 6.
- 2. La composizione della commissione di coordinamento, da definirsi con apposito provvedimento della regione Sardegna, dovrà comunque assicurare la partecipazione di tecnici dell'edilizia popolare e degli uffici tecnici erariali competenti per territorio e dei rappresentanti dei comunì interessati.

Art. 12.

(Trasferimento della proprietà di superfici)

1. Le superfici espropriate in attuazione dei programmi di ricostruzione dei centri abitati di cui alla presente legge, e che risultino intestate a favore del Ministero dei lavori pubblici, sono trasferite, con apposito decreto e senza oneri, in proprietà dei comuni.

Art. 13.

(Sanatoria di modifiche abusive)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni di Gairo, Osini e Cardedu, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione Sardegna, adottano un apposito piano per la sanatoria non onerosa degli alloggi che abbiano subito modifiche abusive conseguenti a

comprovate condizioni di sovraffollamento, antigienicità e coabitazione direttamente connesse all'evento calamitoso.

2. Il piano di cui al comma 1 riguarda gli abusi verificatisi non oltre il 31 dicembre 1980. Esso è approvato dall'assessore regionale all'urbanistica con proprio decreto.

Art. 14.

(Contributi straordinari alla regione Sardegna)

- 1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, sono assegnati alla regione Sardegna i seguenti contributi straordinari:
- a) lire 35 miliardi per la realizzazione di un progetto organico di consolidamento delle frane, di risanamento idrogeologico, di opere di rimboschimento, di canali di guardia negli abitati dei comuni di Gairo, Osini e Cardedu e di demolizione degli edifici pericolanti dei rispettivi abitati abbandonati;
- b) lire 35 miliardi per la concessione di contributi nelle misure indicate negli articoli 1 e 4 della presente legge, per la costruzione di case di abitazione e riliquidazione dei contributi già concessi ai sensi della legge 12 aprile 1973, n. 168;
- c) lire 8 miliardi per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, da destinare alla realizzazione di abitazioni di cui alla presente legge.

Art. 15.

(Oneri finanziari)

- 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 78 miliardi, in ragione di lire 28 miliardi per l'anno 1993 e lire 50 miliardi per l'anno 1994, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.